

96.445

**Iniziativa parlamentare
Decreto federale sui servizi del Parlamento. Modifica**

Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati

dell'8 novembre 1996

Onorevoli colleghi

Conformemente all'articolo 21^{quater} capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il presente rapporto.

Vi proponiamo per approvazione il progetto di decreto federale allegato.

8 novembre 1996

In nome dell'Ufficio:

Il presidente, Otto Schoch

Rapporto

1 Situazione iniziale

A partire dal 1° gennaio 1996 il Consiglio federale ha delegato ai Dipartimenti una parte delle proprie competenze in materia di nomine (art. 4 cpv. 1 del Regolamento dei funzionari (1), RS 172.221.101). Il Consiglio federale si riserva soltanto la competenza di nominare funzionari fuori classe (ossia di una classe superiore alla 31^a).

2 Conseguenze per i servizi del Parlamento

Conformemente all'articolo 3 del decreto federale sui servizi del Parlamento, la nomina dei collaboratori dei servizi del Parlamento fino alla 27^a classe compete fino ad ora al segretario generale dell'Assemblea federale (in parte dopo aver sentito la Delegazione amministrativa), mentre al Consiglio federale compete la nomina dei funzionari delle altre classi. Per colmare ogni lacuna esistente a livello di competenze nella nomina dei funzionari delle classi dalla 28^a alla 31^a, le competenze del segretario generale devono essere estese, sulla base delle modifiche introdotte nel Regolamento dei funzionari, fino alla 31^a classe. Al Consiglio federale compete di conseguenza la nomina dei funzionari fuori classe. Il cancelliere della Confederazione, da cui i servizi del Parlamento dipendono amministrativamente per le questioni legate al personale, si è detto favorevole a questo disciplinamento.

Le modifiche necessarie interessano in particolare l'articolo 3 capoverso 1 lettera c e capoverso 4 del decreto federale sui servizi del Parlamento.

3 Nomina del capo dell'OPCA

L'Ufficio coglie l'occasione per proporre un'altra modifica del decreto federale sui servizi del Parlamento.

Le Commissioni della gestione hanno deciso d'integrare l'organo parlamentare di controllo dell'amministrazione (OPCA) nel segretariato delle Commissioni della gestione. Il capo dell'OPCA pertanto non rientrerà più nella fascia dei fuori classe e il Consiglio federale, in questo settore, non dovrà più occuparsi di nomine.

Le modifiche necessarie interessano l'articolo 2 capoverso 1 lettera b del decreto federale sui servizi del Parlamento.

4 Approvazione da parte degli organi interessati

In virtù dell'articolo 7 del decreto federale sui servizi del Parlamento, la Delegazione amministrativa, organo di controllo dei servizi del Parlamento, ha approvato le modifiche proposte in occasione della seduta del 23 settembre 1996.

Il gruppo di coordinamento delle Commissioni della gestione ha approvato la modifica dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b.

Sulla base dell'articolo 21^{quater}, capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli, il Consiglio federale rinuncia a fornire il proprio parere.

5 Riperussioni sull'effettivo del personale

Le modifiche proposte non hanno riperussioni sull'effettivo del personale e nemmeno sulle finanze.

6 Costituzionalità

Le modifiche del decreto sui servizi del Parlamento si basano sull'articolo 8^{bis} e 8^{novies} della legge sui rapporti fra i Consigli. Conformemente all'articolo 8^{novies} capoverso 1 e all'articolo 8^{novies} capoverso 6, esse non sottostanno al referendum.

Decreto federale sui servizi del Parlamento

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 8^{bis} e 8^{novies} della legge sui rapporti fra i Consigli¹⁾;
visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati dell'8 novembre 1996²⁾,
decreta:

I

Il decreto del 7 ottobre 1988³⁾ sui servizi del Parlamento è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. b e c nonché cpv. 4

¹ Il Consiglio federale nomina:

- b. il segretario delle Commissioni della gestione, sentite queste Commissioni;
- c. gli altri funzionari di classe di stipendio superiore alla 31^a, sentita la Delegazione amministrativa.

⁴ Il segretario generale nomina gli altri funzionari; per quelli delle classi di stipendio 26-31, consulta dapprima la Delegazione amministrativa.

II

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum in virtù degli articoli 8^{bis} e 8^{novies} della legge sui rapporti fra i Consigli.

² Esso entra in vigore il 1° gennaio 1997.

8974

¹⁾ RS 171.11

²⁾ FF 1996 V 455

³⁾ RS 171.115

Iniziativa parlamentare Decreto federale sui servizi del Parlamento. Modifica Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati dell'8 novembre 1996

| | |
|---------------------|------------------|
| In | Bundesblatt |
| Dans | Feuille fédérale |
| In | Foglio federale |
| Jahr | 1996 |
| Année | |
| Anno | |
| Band | 5 |
| Volume | |
| Volume | |
| Heft | 49 |
| Cahier | |
| Numero | |
| Geschäftsnummer | 96.445 |
| Numéro d'affaire | |
| Numero dell'oggetto | |
| Datum | 10.12.1996 |
| Date | |
| Data | |
| Seite | 455-458 |
| Page | |
| Pagina | |
| Ref. No | 10 118 772 |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.